

Certificati di deposito, decorrenze, partecipazioni minoritarie: le risposte delle Entrate

Per l'Ace aggiustamenti in corsa

Bussola per correggere l'importo dell'agevolazione fruita

DI FRANCESCO LEONE

Aggiustamenti in corsa per i beneficiari dell'Ace, l'Aiuto alla crescita economica: saranno utili ai soli contribuenti che, avendo adottato in passato un diverso approccio, vorranno correggere l'importo dell'agevolazione fruita. Non serviranno per il futuro, dato che l'Ace è stata cancellata a partire dal 2024 (art. 5, dlgs n. 216/2023). L'Agenzia delle entrate ha pubblicato i propositi quattro recenti risposte ad interpellato (di cui tre di generale ed ampio interesse) sull'agevolazione che, come ricordato nella circolare dell'Agenzia delle entrate 2/E/2024, sopravviverà al fine di consentire l'assorbimento delle deduzioni pregresse non utilizzate, in passato, per carenza, di redditi imponibili.

Acquisto di partecipazioni minoritarie da terzi (Risp. n. 33/2024). Una società rappresenta di aver acquisito, da un soggetto non appartenente al proprio gruppo, delle quote di minoranza di una società già controllata (al 60,5%). L'Agenzia è stata chiamata a chiarire se l'acquisizione assuma rilevanza ai fini delle disposizioni antielusive Ace, con conseguente sterilizzazione dell'incremento del patrimonio netto rilevante. Il dubbio origina dal fatto che, a differenza di quanto precisato nella relazione al precedente dm Mef 4/3/2012, quello in vigore (dm Mef 3/8/2017) non esclude l'elusività per l'acquisto di partecipazioni. L'Agenzia ricorda come le operazioni potenzialmente elusive sono solo quelle che veicolano

flussi finanziari all'interno dei gruppi, con il rischio di duplicare l'Ace. Ciò premesso, a prescindere dalla relazione illustrativa, l'Agenzia conclude che resta confermata l'assenza di elusività nell'acquisto di una partecipazione (anche se tesa ad integrarne una già posseduta) da soggetti non facenti parti del gruppo, così da non operare alcuna riduzione della base Ace.

Decorrenza ACE "innovativa" (Risp. n. 32/2024). Una società rappresenta di aver chiuso un primo esercizio di durata pari a circa 13 mesi (3/12/2020-31/12/2021), per poi diventare "solare". Il dubbio attiene alla possibilità di fruire della cd. Ace "innovativa" introdotta per il solo 2021. Se questo vale per i soggetti solari, la società evidenzia come però la decorrenza dell'agevolazione sia fissata per il "periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31/12/2020", che per la società è il 2022 e non il 2021 (stante lo sfasamento temporale dell'esercizio sociale). Nel concordare con la società, l'Agenzia segnala l'ulteriore aspetto, di interesse più generale, per i soggetti con un esercizio sociale superiore o inferiore ai 12 mesi. Solo per i secondi e non per i primi ((diversamente da quanto avviene per l'Ace "ordinaria") si rende necessario ragguagliare il tasso di rendimento nozionale "rafforzato" del 15%.

Certificati di deposito (Risp. n. 31/2024). Una società rappresenta di aver sottoscritto, con una banca, dei certificati di deposito (non vendibili, non negoziabili/trasferibili e a rendimento fis-

so). Essa ritiene che tali certificati non siano riconducibili ai valori mobiliari come definiti dal T.U.F (alla cui qualificazione si appoggia l'art 4, comma 3, del dm Mef Ace del 3/8/2017) e che quindi non si tratti di investimenti in "titoli e valori mobiliari" che comportano la sterilizzazione della base Ace (anche "innovativa").

L'Agenzia delle entrate richiama la risposta fornita con la Risposta n. 232/2022, quando venne affermato che per identificare i citati "titoli e valori mobiliari" non è sufficiente fare affidamento solo al Tuf o alla relazione illustrativa al decreto Ace. Va operata, invece, una interpretazione sostanziale che prescinde dalla classificazione formale dell'investimento. A parere dell'Agenzia, le caratteristiche dei certificati (conti deposito resi indisponibili a fronte di una più alta remunerazione) portano a qualificare un "investimento passivo" che deve essere neutralizzato ai fini Ace (compresa l'Ace "innovativa"). Ciò che prevale, quindi, è la ratio della disciplina (l'Agenzia richiama anche quella analoga della DIT) in base alla quale è necessario sterilizzare la base Ace ogniqualvolta l'investimento distolga risorse aziendali e non sia funzionale, cioè, al rafforzamento del patrimonio dell'impresa.

— © Riproduzione riservata —

